

ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO TAXI

CAPITOLO I Norme introduttive

Art. 1 Basi legali

Le basi legali della presente Ordinanza sono gli art. 107 lett. c) e d), 192 LOC e l'art 5 cfr. 3 LACS.

Art. 2 Servizio taxi

E' autorizzato sul territorio giurisdizionale del comune di Locarno un servizio di trasporto passeggeri con automobili munite di tassametro (taxi).
La presente ordinanza ne disciplina lo svolgimento.

Art. 3 Taxi: definizione

E' considerato taxi, ai sensi della presente ordinanza, ogni autoveicolo leggero di nove posti a sedere al massimo (autista compreso) messo a disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro remunerazione e non assoggettato alle disposizioni federali e cantonali in materia di trasporti pubblici.

CAPITOLO II Autorizzazioni

Art. 4 Autorizzazioni

L'esercizio del servizio taxi nel territorio del comune è subordinato ad un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

Art. 5^{1,2} Tipo di autorizzazione

¹Vengono rilasciate autorizzazioni di tipo A che danno diritto al beneficiario di sostare sull'area pubblica appositamente designata a tale scopo.

²Sono pure rilasciate autorizzazioni di tipo B, che non danno diritto a sostare su area pubblica tranne che nei posteggi non limitati nel tempo e non a pagamento, e che consentono al beneficiario d'usufruire unicamente di posti di stazionamento su suolo privato.

Art. 6 Concorso

¹Le autorizzazioni di tipo A e B sono rilasciate in base a pubblico concorso e previo superamento di un test attitudinale.

²Il numero delle autorizzazioni è limitato e è fissato dal Municipio.

³Le autorizzazioni sono personali e non sono trasferibili a terzi.

⁴Il beneficiario deve esercitare personalmente il servizio.

Art. 7² Requisiti di ordine generale

¹L'ottenimento di un'autorizzazione di qualsiasi tipo è subordinato alle seguenti condizioni:

- a. esercizio dei diritti civili;
- b. attitudine all'esercizio della professione;
- c. conoscenze toponomastiche;
- d. buona reputazione e assenza di condanne incompatibili con l'esercizio dell'attività; ⁴⁾
- e. licenza di condurre della categoria B da almeno un anno e il relativo certificato di capacità;
- f. solvibilità;
- g. conoscenza delle disposizioni legali in materia di taxi.

²I requisiti stabiliti dal cpv. precedente devono essere adempiuti anche dai sostituti.

³L'autorizzazione di tipo B può essere rilasciata anche a persone giuridiche purché solvibili.

Art. 8² Requisiti particolari

¹Per ottenere l'autorizzazione occorrono inoltre:

- a) cittadinanza svizzera o, per stranieri il permesso di domicilio C;

²Il domicilio nel Comune può costituire un criterio preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A.

Art. 9 Decadenza

¹L'autorizzazione di tipo A ha durata annuale e scade alla fine di ogni anno civile ed è rinnovabile.

²L'autorizzazione decade inoltre quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, salvo quelle previste all'art. 8 della presente ordinanza.

³L'autorizzazione decade automaticamente al termine dell'anno civile in cui il beneficiario compie il settantesimo anno di età.

Art. 10 Rinuncia

Colui che intende rinunciare ad una autorizzazione lo deve comunicare per iscritto al Municipio con tre mesi di anticipo prima della fine dell'anno civile in corso.

CAPITOLO III Autovetture adibite al servizio taxi

Art. 11 Autovetture

¹Le autovetture adibite al servizio taxi devono sempre essere in buono stato, sia esternamente che internamente. Esse devono avere almeno quattro porte.

²Per le autovetture è imposto il colore bianco.

³La pubblicità in favore di terzi sull'esterno dei veicoli è ammessa nei limiti dell'art. 69 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV). All'interno del veicolo non è ammessa alcuna forma di pubblicità

Art. 12 Odocronografo

¹I taxi devono essere equipaggiati con un odocronografo a registrazione su disco giornaliero, blocchetto settimanale o altri apparecchi omologati secondo le norme imposte dall'OETV.

²E' applicabile inoltre l'art. 100 OETV.

Art. 13 Tassametro

¹I taxi devono essere provvisti di un tassametro di tipo meccanico o elettronico.

²Il tassametro deve avere i seguenti requisiti minimi:

- a) possibilità di inserimento automatico per la presa a carico;
- b) quattro posizioni per l'inserimento delle tariffe;
- c) funzionamento automatico per la posizione d'attesa;
- d) inserimento manuale del supplemento bagagli.

³Il tassametro deve essere sistemato in modo ben visibile per l'utente, sia dall'interno che dall'esterno, di giorno come di notte.

⁴Il tassametro deve essere montato e piombato da un'officina autorizzata a tale scopo.

⁵Il tassametro deve essere inserito solo al momento che il conducente ottiene l'incarico dal cliente, oppure per viaggi su appuntamento, a partire dall'orario concordato.

⁶All'arrivo il tassametro deve essere immediatamente arrestato e l'importo deve essere annullato solo dopo l'avvenuto pagamento. L'importo risultante deve sempre essere ben visibile in ogni condizione.

⁷In caso di difetti o guasti al tassametro il viaggio deve essere interrotto. Esso può essere proseguito esclusivamente con l'accordo del cliente. Fino all'eliminazione del guasto l'autoveicolo non può essere posto in servizio.

Art. 14 Insegne

¹I veicoli devono essere equipaggiati con un'insegna non abbagliante di colore giallo, con piccole luci rosse e verdi per il controllo dell'inserimento delle tariffe.

²Le dimensioni dell'insegna, come pure il colore della scritta comparente sulla medesima, sono stabilite dalla Polizia comunale.

³Le insegne sono fornite dalla Polizia comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo deposito di una cauzione di importo pari al loro costo. Esse devono essere riconsegnate al momento della cessazione dell'attività. In caso di danneggiamento o di normale usura il beneficiario dell'autorizzazione deve sostituirle a proprie spese.

⁴L'insegna deve essere accesa quando il veicolo è a disposizione degli utenti, spenta nel caso contrario e tolta del tutto se il veicolo è fuori servizio.

⁵L'accensione della piccola luce verde deve corrispondere all'inserimento della tariffa 1 (andata e ritorno), della luce rossa all'inserimento della tariffa 2 (solo andata), di entrambe le luci all'inserimento della tariffa 3 (notte e giorni festivi); all'inserimento di un'eventuale tariffa 4 entrambe le luci devono rimanere spente.

⁶Per i tassametristi non autorizzati dal Comune di Locarno, è valido l'unico principio che l'insegna deve sempre essere spenta durante gli spostamenti sul territorio comunale.

Art. 15

Segni distintivi

¹I taxi devono essere muniti di due placche magnetiche distintive numerate, applicate sulle portiere anteriori.

²Le dimensioni, la forma e il colore, come pure il tenore e le dimensioni della scritta, sono stabiliti dalla Polizia comunale.

³Per la consegna e la restituzione delle placche è applicabile per analogia l'art. 14 cpv. 3.

Art. 16

Controllo

¹La Polizia comunale può procedere in ogni tempo al controllo dei veicoli utilizzati per il servizio taxi.

²Sono in particolare verificati:

- a) il decoro e la pulizia del veicolo;
- b) l'esposizione delle tariffe;
- c) il funzionamento dell'insegna luminosa e delle luci segna tariffe;
- d) il funzionamento del tassametro, con prova su percorso prestabilito;
- e) i mezzi di verifica dettati dagli art 13 dell'OLR1;
- f) il libretto delle ricevute;
- g) il libretto di lavoro.

CAPITOLO IV

Conducenti

Art. 17

Tenuta e comportamento

¹I conducenti devono vestirsi correttamente ed essere cortesi ed educati con i clienti, con i colleghi e con gli altri utenti della strada.

²Essi devono uscire dal veicolo per aprire le portiere ai clienti; durante il servizio nel veicolo è vietato fumare e farsi accompagnare da terze persone o animali.

³Ai conducenti è pure vietato offrire i propri servizi a voce o con altri segni o circolando ad una velocità inadeguata.

⁴Ai conducenti è tassativamente proibito vendere merce ai clienti.

⁵I conducenti non possono allungare il percorso della corsa senza valido motivo.

⁶I conducenti non possono in nessun modo effettuare le corse di servizio senza aver dapprima inserito il tassametro.

⁷Non è loro possibile chiedere supplementi di prezzo non giustificati dalla natura della prestazione non risultanti dalle indicazioni del tassametro.

⁸E' assolutamente proibito chiedere o esigere mance.

Art. 18 **Obbligo di prestare servizio**

¹I conducenti non possono rifiutare di prestare servizio a chiunque ne faccia richiesta, salvo per motivi oggettivamente fondati.

²Salvo indicazione contraria del cliente essi devono sempre percorrere il tragitto più breve per arrivare a destinazione.

Art. 19 **Durata del lavoro**

I conducenti di taxi devono conformarsi alle disposizioni contenute nell'Ordinanza per gli autisti (OLR).

CAPITOLO V **Area pubblica – utilizzazione**

Art. 20 **Sosta su area pubblica**

I beneficiari dell'autorizzazione A possono sostare su area pubblica , utilizzando gli appositi stalli demarcati in giallo, previo pagamento della tassa annuale entro il 31 gennaio dell'anno civile in corso, in base al regolamento comunale per il prelievo delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico, ecc. del 20 dicembre 1982 e alla relativa all'Ordinanza municipale.

Art. 21 **Eccezioni**

Non sono considerate soste ai sensi della presente Ordinanza:

- a) lo stazionamento allorché il conducente attende un cliente determinato che ha comandato un taxi o attende un cliente che ha temporaneamente lasciato il veicolo;
- b) il carico di un cliente all'istante in cui ne scende un altro;
- c) l'arresto, riservato l'art. 17 cpv. 3, quando un cliente chiede di farsi trasportare.

Art. 22
Veicoli fuori servizio

I veicoli fuori servizio possono sostare su area pubblica rispettando la condizione di cui l'art. 14 cpv. 4.

Art. 23
Lavori

Il lavaggio e i lavori di riparazione del veicolo sono vietati su area pubblica.
E' fatta eccezione per piccoli lavori di manutenzione.

CAPITOLO VI
Esecuzione del servizio taxi

Art. 24³
Recapito telefonico

¹Il Municipio mette a disposizione dei titolari delle autorizzazioni di tipo A un numero telefonico di servizio per le richieste da parte dei clienti.

²I costi sono ripartiti annualmente sulla base di una convenzione conclusa con i titolari delle autorizzazioni.

Art. 24a³
Conducenti

I conducenti devono rimanere sempre in prossimità del veicolo.
In caso di richiesta di una prestazione, questa deve essere effettuata senza pregiudizi e nell'ordine di ricevuta.

Art. 25
Adescamento

L'adescamento di clienti è proibito.

Art. 26
Circolazione

E' vietato circolare lentamente sulla pubblica via con l'unico scopo di acquisire clienti.
E' vietato transitare più volte sulla pubblica via con l'unico scopo di acquisire clienti.

CAPITOLO VII

Turni di servizio – presenza

Art. 27

Presenza

¹I possessori dell'autorizzazione, devono garantire tale servizio 365 giorni all'anno sull'arco delle 24 ore.

²Durante il periodo festivo ed estivo la presenza deve essere adeguata alle esigenze.

Art. 28

Tabella di servizio

¹I beneficiari dell'autorizzazione devono tenere una tabella mensile indicante la durata del servizio del titolare e di eventuali sostituti.

²Colui che per qualsiasi motivo non può assolvere il suo turno di servizio deve fare capo a un sostituto.

CAPITOLO VIII

Tariffe

Art. 29

Tariffe

¹Le tariffe richieste ai passeggeri per l'esecuzione del servizio taxi devono essere conformi agli art. 10/12 dell'Ordinanza Federale sull'indicazione dei prezzi dell'11 dicembre 1978 (OIP) e alle direttive dell'UFIAML del 10 settembre 1982.

²La tariffa si compone delle seguenti voci:

- a) tariffa di base;
- b) tariffa per km percorso;
- c) tariffa d'attesa;
- d) tariffa notturna per le corse tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
- e) tariffa forfettaria;
- f) supplemento bagagli.

Art. 30

Uniformità

I beneficiari dell'autorizzazione comunale applicano una tariffa uniforme, che é fissata dal Municipio d'intesa con un rappresentante della categoria. In caso di disaccordo essa è stabilita dal Municipio in via d'ordinanza.

Art. 31
Esposizione

Il tariffario deve sempre essere esposto all'interno del veicolo, in un luogo visibile in ogni momento dall'utente. Sono pure applicabili le disposizioni federali sull'esposizione dei prezzi.

Art. 32
Corse a prezzo concordato

Le corse a prezzo concordato sono autorizzate sole se il prezzo stabilito è uguale o inferiore a quello risultante dall'inserimento del tassametro.
Questo dovrà essere comunque inserito, su richiesta del cliente, per il confronto del prezzo.

Art. 33
Ricevuta

Su richiesta del cliente, il conducente rilascia una ricevuta che deve contenere:

- a) la tratta percorsa;
- b) i chilometri percorsi;
- c) il tempo impiegato;
- d) la tariffa applicata e il bagaglio trasportato;
- e) l'importo pagato;
- f) la data;
- g) la firma del tassametrista.

Art. 34
Trasporti multipli

Trasporti di più clienti senza relazione fra loro sono consentiti solo con l'autorizzazione dei passeggeri precedenti; la relativa tariffa deve essere concordata prima dell'inizio della corsa per ogni singolo cliente, ma la somma non deve superare il prezzo reale.
L'art. 32 è applicabile per analogia.

CAPITOLO IX
Tasse

Art. 35
Tasse di cancelleria

Le autorizzazioni sono rilasciate dietro pagamento di una tassa annua di cancelleria in base alle norme dell'ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse di cancelleria.

Art. 36
Occupazione di area pubblica

La tassa d'uso per l'occupazione dell'area pubblica connessa con l'autorizzazione di tassametrista è stabilita dal regolamento comunale per il prelievo delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico, ecc. del 20 dicembre 1982.

CAPITOLO X
Contravvenzioni

Art. 37
Sanzioni

¹Le infrazioni alle norme della presente ordinanza sono punite dal Municipio con le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 10'000.-;
- c) la sospensione dell'autorizzazione a tempo determinato;
- d) la revoca dell'autorizzazione.

²La multa può essere cumulata con le altre sanzioni.

³Restano riservate le procedure amministrative e penali in applicazione della legislazione federale e cantonale sul lavoro e sulla circolazione stradale.

CAPITOLO XI
Disposizioni finali e transitorie

Art. 38
Norma transitoria

Per gli attuali concessionari ai sensi dell'ordinanza municipale sul servizio taxi del 22 agosto 1983 valgono le condizioni previste dagli art. 7 e ss della presente ordinanza, ad eccezione dell'art. 11 cpv. 2 dove il colore dell'autoveicolo è richiesto solo al momento della sua sostituzione.

Art. 39
Norma abrogativa

La presente ordinanza abroga l'ordinanza municipale sul servizio taxi del 22 agosto 1983, nonché ogni altra norma incompatibile o contraria.

Art. 40
Entrata in vigore

La presente ordinanza, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 3475 del 23 febbraio 2010.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 1 al 16 marzo 2010.

¹Modificata con risoluzione municipale no. 4209 del 6 luglio 2010.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 9 al 25 luglio 2010.

²Modificata con risoluzione municipale no. 5371 dell'8 marzo 2011.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 16 al 31 marzo 2011. Entrata in vigore: 8 marzo 2011.

³Modificata con risoluzione municipale no. 912 del 17 ottobre 2012.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 31 ottobre al 15 novembre 2012. Entrata in vigore: 15 novembre 2012

⁴ Capoverso modificato con risoluzione municipale no. 9309 del 29 marzo 2016.
Pubblicazione all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 26 aprile 2016 al 26 maggio 2016. Entrata in vigore: 27 maggio 2016.